

**CONVENZIONI
ASSICURATIVE
CISL**

12 Giugno 2024



COPERTURE ASSICURATIVE PER TESSERATI CISL



- Polizza Rc Patrimoniale Colpa Grave Amministrativa
 - *Polizza Base Ed Integrative RC Patrimoniale*
 - *Polizza Base ed Integrative RC Colpa Grave Professioni Sanitarie*
- Polizza Tutela Legale
 - Colpa Grave, Civile E Penale
- Polizza Infortuni E Contagio Virus
- Polizza Rc Capofamiglia
- Polizza Globale Abitazione
- Polizza Infortuni H24 – Rischi Professionali Ed Extra Professionali
- Polizza Pet (Rimborso Spese Mediche Animali)
- Polizza Spese Odontoiatriche

STRUMENTI
PER LA GESTIONE
DELLE
CONVENZIONI
ASSICURATIVE



- SITO INTERNET/PIATTAFORMA CISL: <https://mag.fpcisl.it/>
- NUMERO VERDE: 06.85.30.65.80
- MAIL CUSTOMER CARE: assicurazionicislfp@magitaliagroup.com
- MAIL CUSTOMER CARE SINISTRI: sinistricislfp@magitaliagroup.com

COME
TUTELARSI?



LE SOLUZIONI ASSICURATIVE OFFERTE DA CISL

CISL FP, PER IL TRAMITE DEL BROKER ASSICURATIVO MAG S.P.A., METTE A DISPOSIZIONE DEI PROPRI TESSERATI DIVERSE CONVENZIONI ASSICURATIVE, ATTIVABILI ED ACQUISTABILI TRAMITE IL SITO CISL.

- **RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**
Colpa Grave derivante da attività amministrativa e/o tecnica che ha come conseguenza danni patrimoniali a Terzi e/o all'Ente di Appartenenza
- **RC COLPA GRAVE PRIFESSIONI SANITARIE**
Colpa Grave, ai sensi della Legge cd. Gelli, dei dipendenti delle Strutture Sanitarie Pubbliche e private
- **TUTELA LEGALE**
Copertura delle spese legali e procedurali legate alla difesa in giudizio per eventi coperti dalla polizza





RC
PATRIMONIALE
COLPA GRAVE

LE CONDIZIONI DELLA «POLIZZA BASE»

- **Compagnia:** Lloyd's
- **Assicurato:** Iscritto alla CISL FP che abbia aderito volontariamente alla copertura assicurativa e abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi gli Amministratori, i Dirigenti e Dipendenti.
- **Chi copre:** iscritti alla CISL FP in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La copertura decade immediatamente in caso di recesso dal tesseramento CISL e/o cancellazione iscrizione.
- **Massimale:** € 250.000,00 per assicurato
- **Retroattività:** 5 anni
- **Postuma:** 5 anni, per decesso, pensionamento o cessazione attività lavorativa senza che sia stata intrapresa una nuova e medesima attività
- **Franchigia:** nessuna
- **Nessun massimale aggregato di convenzione**
- **No tacito Rinnovo**



RC
PATRIMONIALE
COLPA GRAVE

COSA COPRE?

- **PERDITE PATRIMONIALI** involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti o omissioni di cui l'Assicurato della rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni/funzioni presso l'Ente di appartenenza, per Responsabilità civile e professionale
- **AZIONE DI RIVALSA DELL'ENTE DI APPARTENENZA** e della P.A. per il danno provocati, con colpa grave, e dei quali l'Ente o la P.A. siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti, sussista anche la loro responsabilità.
- **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE** per danni cagionati all'Ente di appartenenza, allo Stato, alla P.A. in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di Legge nell'adempimento delle sue mansioni/funzioni. Sono comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile ed amministrativa dello Stato.

RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI TECNICI

IL NUOVO CODICE DEI
CONTRATTI



Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023) ha per la prima volta definito e contestualizzato il concetto di «colpa grave», inserendo tale definizione all'interno dei principi:

Titolo I «Principi generali» - Art. 2 – «Principio di Fiducia»

Il comma 3 di tale articolo definisce la «colpa grave» ai fini della responsabilità amministrativa come:

- violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi
- palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza
- omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa.

in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico **in base alle specifiche competenze** e in relazione al caso concreto.

*L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca **fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari.***

2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.





NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

PRINCIPIO DEL RISULTATO

Tale indicazione va letta ed interpretata alla luce degli altri «principi» fondamentali del Codice dei Contratti, contenuti negli artt. da 1 a 12; in particolare:

Art. 1: Principio del Risultato

1. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività [omissis] nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.*
2. *[omissis]*
3. *Il principio del risultato costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.*
4. *Il principio del risultato costituisce **critério prioritario per l'esercizio del potere discrezionale** e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:*
 - a) **valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche** nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; *[omissis]*

FOCUS RC
PERSONALE
TECNICO

Tutti i profili tecnici hanno automaticamente l'estensione di copertura alla **RC Professionale del Personale Tecnico** che comprende a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti ulteriori garanzie.

La copertura assicurativa è estesa ai danni conseguenti a **lesioni personali, morte o danneggiamento a cose**, (con massimale di polizza) connessi all'esercizio dell'attività di dipendente tecnico, quali a titolo meramente esemplificativo:

- progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- verifica e validazione dei progetti
- "responsabile del progetto".

Tali estensioni di copertura sono automaticamente attivate per i profili tecnici e non comportano aggravio di premio rispetto alla tariffa dei tecnici.

LE POLIZZE
PERSONALE
TECNICO ALLA
LUCE DEL CODICE
DI CONTRATTI 1/4

Il Codice dei Contratti prevede diversi riferimenti alle coperture assicurative dei Dipendenti Pubblici coinvolti negli appalti, tra cui:

- Art. 2 "Principio di fiducia"
- Art. 45 "Incentivi alle funzioni Tecniche"
- Allegati I.7 e I.10.

Con particolare riferimento ai Tecnici, ma anche alle altre figure coinvolte nelle procedure di gara.

Sul tema si sono espresse diverse istituzioni (ANAC, MIT, Corte dei Conti), con pareri non sempre convergenti.

La Corte dei Conti è, invece, il Giudice per eccellenza dei Dipendenti Pubblici; pertanto riteniamo più qualificate oltre che vincolanti le indicazioni di quest'ultima.

Il nostro Ordinamento Giuridico prevede una distinzione tra:

- la Responsabilità Amministrativa e Contabile per Colpa Lieve, che in funzione dell'immedesimazione organica rimane in capo all'Ente di appartenenza,
- La Responsabilità Amministrativa e Contabile per Colpa Grave, di cui risponde personalmente ogni singolo Dipendente Pubblico.

Tale assetto non è cambiato, né può essere cambiato dal Codice dei Contratti.

LE POLIZZE
PERSONALE
TECNICO ALLA
LUCE DEL CODICE
DI CONTRATTI 2/4

Rispetto alle responsabilità dei pubblici dipendenti, precisiamo quanto segue:

- La responsabilità civile verso terzi, ex art.2043 c.c., è sempre coperta dalla polizza RCT/O dell'Ente di appartenenza;
- La responsabilità amministrativa e contabile (danno erariale) per colpa lieve è sempre coperta dalla polizza RC Patrimoniale colpa lieve dell'Ente, che per il personale Tecnico è anche polizza RC professionale;
- La responsabilità amministrativa e contabile (danno erariale) per colpa grave rimane a carico del singolo dipendente, il quale ha l'onere di attivare la propria polizza di RC Patrimoniale colpa grave, che per il personale Tecnico è anche polizza RC professionale.

Tutte le coperture richieste dal Codice dei contratti sono riconducibili alle polizze di cui sopra; la copertura della responsabilità dei dipendenti coinvolti nelle procedure di gara è riconducibile a:

- ✓ Polizza RC patrimoniale colpa lieve stipulata dall'Ente per tutti i dipendenti, nel caso di colpa lieve;
- ✓ Polizza RC Patrimoniale colpa grave stipulata individualmente da ciascun dipendente, per il caso di colpa grave.

LE POLIZZE
PERSONALE
TECNICO ALLA
LUCE DEL CODICE
DI CONTRATTI 3/4

Per quanto riguarda, infine, le coperture assicurative dei Progettisti e dei Verificatori interni alla Stazione Appaltante, le relative coperture sono disciplinate dall'art.45 del codice dei contratti e dall'allegato I.7.

Rispetto a tali norme la Corte dei Conti ha fornito chiarimenti e delucidazioni con proprio parere (Sezione Regionale Piemonte - Deliberazione n. 89/2023/SRCPIE/PAR.

In particolare, laddove il Progettista ed il Verificatore siano interni alla Stazione Appaltante, la stessa ha l'onere di attivare le coperture richieste dal Codice dei Contratti mediante appositi certificati assicurativi che vengono emessi sulla polizza RC Patrimoniale Colpa Lieve dell'Ente.

Gli oneri economici connessi fanno parte del quadro economico dell'opera ed, in particolare, del 20% degli incentivi che deve essere destinato alle finalità di cui ai commi 6 e 7 dell'art.45, tra cui figura (comma 7 lett. c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Rimane a carico del singolo dipendente incaricato della progettazione e/o della verifica l'onere assicurativo per la "Colpa Grave".

LE POLIZZE
PERSONALE
TECNICO ALLA
LUCE DEL CODICE
DI CONTRATTI 4/4

La Convenzione Assicurativa CISL FP per la RC Patrimoniale Colpa Grave, per il personale Tecnico, prevede già la copertura delle attività di verifica e validazione dei progetti, all'interno della estensione di copertura per la RC Professionale del Personale Tecnico. Pertanto nessuna ulteriore copertura assicurativa è necessaria per la RC Professionale.

Rimane opportuna e consigliata la attivazione della polizza Tutela Legale.


Sulla possibilità che l'Ente paghi ai dipendenti le polizze di colpa grave si espressa negativamente la Corte dei Conti che ha ribadito la piena validità delle norme di cui all'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) che, oltre a sancire la nullità *"del contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile"*, introduce una sanzione pecuniaria in caso di violazione della predetta norma disponendo che *"l'amministratore che pone in essere o proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa, sono tenuti al rimborso a titolo di danno erariale di una somma pari a 10 volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo."*

**LA POLIZZA IN
REGIME CLAIMS
MADE –
Retroattività e
Postuma**



CLAIMS MADE (letteralmente “a richiesta fatta”):
IL MOMENTO TEMPORALE RILEVANTE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA È QUELLO NEL QUALE SI MANIFESTA LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ANCHE SE IL FATTO CHE LO HA DETERMINATO SI È VERIFICATO ANTECEDENTEMENTE AL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA.

Periodo di validità della copertura assicurativa



Periodo di accoglimento dei reclami

RC
PATRIMONIALE
COLPA GRAVE



UPGRADE DELLA POLIZZA - INTEGRATIVE

TRAMITE IL PORTALE CISL È POSSIBILE (CONSIGLIABILE) AMPLIARE LA PORTATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA BASE, AD ES.:

- Estendendo la retroattività a **10 anni**
- Aumentando il **massimale di copertura** (€ 1.500.000,00 – € 2.500.000,00 – € 5.000.000,00)
- Inserendo la ulteriore **garanzia RC per danni materiali e corporali verso Terzi**
- Inserendo la ulteriore **garanzia RC Amministrativa e Contabile a seguito di ingiuria, calunnia, diffamazione verso Terzi**
- Inserendo funzioni aggiuntive/ulteriori incarichi ricoperti
- No tacito Rinnovo

LE PRINCIPALI ESCLUSIONI



NON SONO COPERTI DALLA POLIZZA I SEGUENTI RISCHI/SINISTRI:

- atti od omissioni commessi dall'Assicurato in **epoca anteriore** alla data di retroattività stabilita nel certificato o **sinistri e circostanze già note e/o denunciate** su altra polizza;
- **responsabilità** assunte volontariamente dall'Assicurato **al di fuori dei compiti di ufficio** o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di **dolo accertato** con provvedimento definitivo dell'autorità competente; il dolo non è assicurabile.
- multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la P.A. in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato; le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato non sono assicurabili.
- Qualora l'Assicurato eserciti **attività sanitaria**, non sono coperti i danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, etc.
- Covid – 19

**POLIZZA RC
PROFESSIONALE
COLPA GRAVE
«SANITARIA»**



OBBLIGO ASSICURATIVI PREVISTI DALLA LEGGE GELLI

Obbligatorietà della polizza assicurativa per tutti gli esercenti una professione sanitaria, individuati come «i Professionisti che, in forza di titolo abilitante, svolgono attività negli ambiti delle rispettive competenze, di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione».

- Art.10 Legge 8 marzo 2017 n.24 «Obbligo di Assicurazione»

CHI RIGUARDA L'OBBLIGO?

Tutti gli esercenti la professione sanitaria, quindi non solo i Medici, ad es.:

- Fisioterapisti
- Infermieri
- Logopedisti
- Ostetriche
- Podologi
- Psicologi
- Radiologi e Tecnici di Laboratorio
- Risk Manager, Direttore Sanitario, Direttore Generale

DECRETO 15 DICEMBRE 2023 nr. 232

- *Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 2024*
- *Entrato in vigore il 16 marzo 2024*

I MASSIMALI MINIMI DELLA COPERTURA RCT PER I PROFESSIONISTI

ART. 4 COMMA 2

Esercenti le professioni sanitarie che **NON** svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto

> 1 MIO PER SINISTRO

Esercenti le professioni sanitarie che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto

> 2 MIO PER SINISTRO

MASSIMALE TRIPLO PER ANNO

I MASSIMALI MINIMI DELLA COPERTURA RC PER DIPENDENTI

ART. 4 COMMA 3

Non sono stati previsti massimali minimi, rinviando il Decreto a quanto previsto dall'art.9, commi 5 e 6 della Legge.

E, cioè:

«Ai fini della quantificazione del danno, [... omissis ...] l'importo della condanna [... omissis ...] per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo.»

Pertanto i massimali previsti dalla Convenzione «Colpa Grave» CISLFP (base ed integrativa) risultano già adeguati.

RC
PROFESSIONALE
SANITARIA



LE CONDIZIONI DELLA «POLIZZA BASE»

- **Compagnia:** Lloyd's
- **Assicurato:** Operatori Sanitari dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e Strutture sanitarie private Iscritti di Cisl Fp.
- **Chi copre:** iscritti alla CISL FP in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La copertura decade immediatamente in caso di recesso dal tesseramento CISL e/o cancellazione iscrizione.
- **Massimale:** € 250.000,00 per assicurato
- **Retroattività:** 10 anni
- **Postuma:** 10 anni, per decesso, pensionamento o cessazione attività lavorativa senza che sia stata intrapresa una nuova e medesima attività
- **Franchigia:** nessuna
- Nessun massimale aggregato di convenzione

RC
PROFESSIONALE
SANITARIA



COSA COPRE?

- **AZIONE DI RIVALSA** esperita dalla società di assicurazioni dell'Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge, a condizione che per tali Danni l'Assicurato sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza della Autorità Giudiziaria ordinaria civile e/o della Corte dei Conti;
- **AZIONE DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA** esperita dall'Azienda Sanitaria nei casi previsti dalla legge, a condizione che per tali Danni l'Assicurato sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza della Autorità Giudiziaria ordinaria civile e/o della Corte dei Conti.

LE PRINCIPALI
ESC RC
PROFESSIONALE
SANITARIA 1/2



LE PRINCIPALI ESCLUSIONI

Non sono coperti dalla polizza i seguenti sinistri/rischi:

- atti od omissioni commessi dall'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita nel certificato o sinistri e circostanze già note e/o denunciate su altra polizza;
- danni riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso;
- azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente; **il dolo non è assicurabile.**
- Le conseguenze di fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l'Assicurato abbia posto termine all'attività professionale con conseguente cancellazione dall'Albo professionale, oppure dopo che per qualunque motivo venga sospeso o radiato dall'Albo professionale o licenziato per giusta causa.

LE PRINCIPALI
ESC RC
PROFESSIONALE
SANITARIA 2/2



SEGUE

- Esclusivamente per gli interventi chirurgici, i Danni che siano imputabili ad assenza del consenso informato;
- I danni derivanti dall'impiego per scopi non terapeutici di farmaci stupefacenti somministrati o prescritti dall'Assicurato;
- I danni derivanti dalla pretesa mancata rispondenza degli interventi di chirurgia estetica all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- Le conseguenze relative a obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell'Assicurato,.

RC
PROFESSIONALE
COLPA GRAVE
SANITARIA



UPGRADE DELLA POLIZZA - INTEGRATIVE

TRAMITE IL PORTALE CISL È POSSIBILE (CONSIGLIABILE) AMPLIARE LA PORTATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA BASE, AD ES.:

- Aumentando il **massimale di copertura** (€ 2.500.000,00 – € 5.000.000,00)
- Inserendo la garanzia postuma decennale (in caso di pensionamento o cessazione dell'attività lavorativa) – va attivata l'ultimo anno di attività.

**POLIZZA RC
PROFESSIONALE DEL
PROFESSIONISTA
SANITARIO NON
MEDICO**



COMPAGNIA: Am Trust

DURATA: dalla data di attivazione sino al 15.09.2024

Senza tacito rinnovo

A CHI E' RIVOLTA: A tutto il personale sanitario non medico iscritto a Cisl Fp e relativo ai comparti Sanità Pubblica, Sanità Privata e Terzo Settore.

RETROATTIVITA': 10 anni

POSTUMA: 10 anni, da attivare su richiesta e pagando il relativo sovrappremio

MASSIMALI: in fase di revisione

GARANZIE INCLUSE:

Responsabilità del Libero professionista: tutela l'assicurato in conseguenza dei danni derivanti da lesioni personali, morte e danni materiali a cose, causati a terzi nello svolgimento dell'attività professionale
Responsabilità Civile verso terzi

Azione di rivalsa esperita dalla Struttura Sanitaria nonché di surrogazione dell'impresa di assicurazioni della Struttura Sanitaria, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge



POLIZZA
TUTELA LEGALE

POLIZZA TUTELA LEGALE – ADESIONE FACOLTATIVA

IL COINVOLGIMENTO IN UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO COMPORTA, IN CAPO A CHI LO SUBISCE:

- Il peso del giudizio
- Il peso, non meno gravoso, delle spese legali da sostenere.

Spesso non si può evitare di affrontare il contenzioso/giudizio, ma è possibile alleggerire le conseguenze del proprio coinvolgimento sotto il profilo economico mediante la stipula di una polizza di Tutela Legale che ci consente di tutelare i nostri Diritti alleggerendoci del peso delle spese legali



POLIZZA
TUTELA LEGALE

COSA È UNA POLIZZA DI TUTELA LEGALE?

È il contratto assicurativo con il quale l'impresa di assicurazione, verso il pagamento del premio convenuto ed entro il limite del massimale acquistato, si obbliga a prendere a proprio carico le spese legali e peritali occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi.

QUALI SONO LE SPESE LEGALI COPERTE DALLA POLIZZA?

Entro il limite del massimale prescelto, le spese comprese sono:

- Parcella dell'Avvocato incaricato
- Spese del perito di parte (CTP)
- Arbitrato di parte e terzo arbitrato
- Spese di soccombenza
- Spese legali e peritali di mediazione e conciliazione Spese di giustizia penale e spese liquidate a favore delle parti civili (opzione Tutela Legale Civile)



POLIZZA
TUTELA LEGALE

CHE DIFFERENZA C'E' TRA LA COPERTURA DELLE SPESE LEGALI OFFERTA DALLA POLIZZA DI RC ED UNA POLIZZA TUTELA LEGALE

La polizza di RC prevede che la Compagnia Assicurativa **laddove ne abbia interesse** può assumere la difesa in giudizio dell'Assicurato, **designando legali o tecnici**.

Gli Assicuratori **non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati** e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Polizza Tutela Legale:

- Opera anche in caso di procedimento penale
- Consente la designazione di legali e tecnici di propria fiducia
- Interviene laddove l'Assicurato ne abbia interesse
- Opera indipendentemente dalla polizza di RC e, qualora venga attivata dalla Compagnia di RC la Clausola di Gestione delle vertenze Legali, opera in eccesso al massimale di detta clausola (25% del massimale di polizza).



POLIZZA
TUTELA LEGALE

OPZIONI
ATTIVABILI

1 TUTELA LEGALE COLPA GRAVE

Assicura il rischio delle spese legali e peritali, extragiudiziali e giudiziali, per ogni grado di giudizio, derivanti dalla difesa in procedimenti di Responsabilità per Colpa Grave innanzi alla Corte dei Conti e/o altre autorità competenti per la Responsabilità Amministrativa, Patrimoniale e Contabile.

PREVEDE:

- Massimali, a scelta, di € 5.000,00 – € 20.000,00 - € 50.000,00
- Retroattività, a scelta, di 5 o 10 anni
- Postuma (per decesso, pensionamento o cessazione a qualsiasi titolo dell'attività lavorativa) di 24 mesi



POLIZZA
TUTELA LEGALE

OPZIONI
ATTIVABILI

2 TUTELA LEGALE CIVILE E PENALE

Assicura il rischio delle spese legali e peritali, extragiudiziali e giudiziali, per ogni stato e grado di giudizio, in conseguenza di atti o fatti direttamente connessi o attribuiti nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, in sede CIVILE (vertenze contrattuali ed extracontrattuali) e PENALE.

Prevede:

- Massimali, a scelta, di € 20.000,00 - € 50.000,00
- Retroattività di 5 anni civile
- Retroattività di 2 anni penale
- Postuma (per decesso, pensionamento o cessazione a qualsiasi titolo dell'attività lavorativa) di 24 mesi

LE OPZIONI 1 E 2 SONO ACQUISTABILI SEPARATAMENTE, O ENTRAMBE, A DISCREZIONE DELL'UTENTE.

**POLIZZA
INFORTUNI E
CONTAGIO VIRUS**



COMPAGNIA: Lloyd's

A CHI E' RIVOLTA: A tutti gli iscritti Cisl Fp a qualsiasi titolo o mansioni

LIMITE DI ETÀ: 75 anni

GARANZIE INCLUSE:

Grave Invalidità Permanente a seguito di infortunio (>70% = 100%indennizzo) + estensione a contagio da virus HIV o epatite B o C durante lo svolgimento dell' attività professionale.

Due opzioni attivabili (Massimale € 25.000 o € 32.000)

POLIZZA RC
CAPOFAMIGLIA



COMPAGNIA: Vittoria Ass.ni

MASSIMALE: € 500.000

DURATA: 1 anno dall'attivazione

- La garanzia, operante per il contraente ed i familiari conviventi, copre i danni involontariamente cagionati a terzi e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.
- Proprietà cani e cavalli
- L'assicurazione comprende anche la responsabilità per i danni cagionati a terzi da spargimento di acqua o da rigurgiti dei sistemi di scarico conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici e tecnici pertinenti al fabbricato stesso, ferma la franchigia di € 200,00

**POLIZZA
GLOBALE
ABITAZIONE**



COMPAGNIA: Vittoria Ass.ni


DURATA: 1 anno dall'attivazione

GARANZIA: L'impresa indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato e al contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da: incendio; fulmine; scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi; implosione; acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato; caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate; onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell'Assicurato; furto di fissi ed infissi e guasti cagionati agli stessi dai ladri; rovina di ascensori o montacarichi, eventi atmosferici;

DIMORA ASSICURABILE: dimora abituale, ovvero quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure quella in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

3 opzioni attivabili (Basic – Medium – Large)

POLIZZA
INFORTUNI H24
RISCHI
PROFESSIONALI/
EXTRAPROFESSIO
NALI



COMPAGNIA: Vittoria Ass.ni

DURATA: 1 anno dall'attivazione

L'Impresa garantisce la corresponsione dell'indennizzo per infortunio subito dal contraente nello svolgimento: delle attività professionali; di ogni altra attività che non abbia carattere professionale (compreso il lavoro esplicito per il governo della propria casa, del giardino, dell'orto, nonché per altri scopi familiari).

GARANZIE PRESTATE: morte da infortunio; invalidità permanente da infortunio; diaria da gessatura a seguito di infortunio; rimborso spese sanitarie da infortunio; adeguamento abitazione ed autovettura.

3 opzioni attivabili (Basic – Medium – Large)

**POLIZZA
RIMBORSO
SPESE MEDICHE
ANIMALI**



COMPAGNIA: Net Insurance

DURATA: 1 anno dall'attivazione

La polizza tutela la salute del tuo cane/gatto quando sei a casa e in viaggio.

Limiti di età dell'animale: 10 anni

Carenza: 30 giorni a decorrere dal pagamento

GARANZIE:

Assistenza Salute e Benessere

Assistenza in viaggio

Assicurazione rimborso spese mediche

Spese per esami diagnostici

Spese veterinarie in viaggio

**POLIZZA
RIMBORSO
SPESE MEDICHE
ODONTOIATRICHE**



COMPAGNIA: Net Insurance

DURATA: 1 anno dall'attivazione

La polizza riconosce le spese odontoiatriche effettuate dopo la data di decorrenza dell'Assicurazione rese necessarie da Malattia o Infortunio avvenuto in corso di contratto per: prestazioni di Emergenza Odontoiatrica; prestazioni di Prevenzione Odontoiatrica.

Possibilità di **ESTENSIONE** anche al nucleo familiare

LIMITI DI ETÀ: 0-70 in ingresso, 71 in uscita

STRUTTURE CONVENZIONATE (pagamento diretto)

NON CONVENZIONATE (rimborso con scoperto)

CARENZA: 30 giorni a decorrere dal pagamento

SOMMA ASSICURATA: in convenzione 100% della spesa/non in convenzione importo da tabella polizza (pubblicata nella sezione Documenti e Informativa della propria area riservata)

ASSISTENZA
PER LA GESTIONE
DELLE
CONVENZIONI
ASSICURATIVE



- SITO INTERNET/PIATTAFORMA CISL: <https://mag.fpcisl.it/>
- NUMERO VERDE: 06.85.30.65.80
- MAIL CUSTOMER CARE: assicurazionicislfp@magitaliagroup.com
- MAIL CUSTOMER CARE SINISTRI: sinistricislfp@magitaliagroup.com